SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

76° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 GENNAIO 1983

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa » **(2099)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 635, 639, 640 e *passim*
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) 643, 645, 646
CIPELLINI (*PSI*) 652
FORMICA (*PSI*) 638
FORTE, *ministro delle finanze* . . . 646, 648, 651 e *passim*
LAI (*DC*) 638, 654
POLLASTRELLI (*PCI*) . . 636, 638, 640 e *passim*
RASTRELLI (*MSI-DN*) 642, 659
TRIGLIA (*DC*), *relatore alla Commissione* . 638, 645, 646 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa » (2099), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella scorsa seduta del 12 gennaio dopo lo svolgimento della relazione da parte del senatore Triglia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

POLLASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista ha anticipato la sua volontà di adoperarsi per procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge nel testo che ci perviene dalla Camera dei deputati. Questo perchè non da oggi abbiamo valutato e considerato i registratori di cassa, nell'ambito di una manovra sicuramente più complessa, quindi assieme ad altri, strumento valido per la lotta all'evasione fiscale.

Vorrei anche considerare che con il lavoro svolto soprattutto negli ultimi tempi dall'altro ramo del Parlamento, è stato sicuramente raggiunto un risultato importante da parte delle forze politiche che si sono impegnate per elaborare e varare il testo su cui stiamo discutendo. Dico questo perchè contemporaneamente debbono essere rilevate gravi responsabilità di chi, mi riferisco in modo particolare alla Democrazia cristiana, ha ritardato per oltre due anni e mezzo l'*iter* del provvedimento.

L'auspicio che, come Gruppo comunista, abbiamo già avanzato e che riconfermiamo è che finalmente si riesca ad approvare senza modifiche il disegno di legge, anche perchè è aumentato sicuramente nel Paese il consenso per l'introduzione obbligatoria dei registratori di cassa, malgrado le resistenze opposte soprattutto dai vertici della Confcommercio che però è rimasta, dobbiamo rilevarlo, completamente isolata a livello di organizzazioni interessate. È aumentato contemporaneamente il consenso nei confronti di chi si è battuto da sempre nel Paese e nel Parlamento per accelerare l'approvazione del provvedimento. Il Gruppo comunista, in particolare, da sempre e con estrema coerenza si è battuto per raggiungere questo obiettivo: fin dal 1978, quando l'introduzione dei registratori fu inserita nel programma del governo Andreotti, e dal luglio 1980 quando il Ministro delle finanze Reviglio presentò il disegno di legge.

L'impegno costante del nostro Gruppo, ma anche della sinistra nel suo complesso, è valso a far superare i contrasti pur esistenti tra i Gruppi della maggioranza ed anche gli ostacoli che man mano venivano frapposti in questi due anni e mezzo di discussione parlamentare. Pertanto, nel ribadire l'importanza che diamo all'introduzione obbligatoria dei registratori, intendiamo anche esprimere una valutazione sulla relazione svolta dal senatore Triglia, la quale per la sua concretezza può essere sicuramente di valido aiuto per il Ministro delle finanze, nel momento in cui dovrà emanare i decreti attuativi del provvedimento, ma che in parte non possiamo condividere: il relatore ripete quanto, precedentemente alla Camera, l'onorevole Rossi di Montelera e alcuni deputati della Democrazia cristiana andavano affermando, affrontando l'argomento, per una estensione generalizzata del modo di controllare i corrispettivi non solo con i registratori di cassa sigillati, ma anche con altri sistemi alternativi. Intendiamo esprimere al riguardo il nostro parere: sarebbe sicuramente fuorviante e illusorio affidare ai soli registratori poteri taumaturgici nella lotta all'evasione, ma sarebbe altrettanto demagogico pensare ad un'estensione generalizzata del controllo con sistemi alternativi, proprio perchè nello stato in cui si trova l'Amministrazione finanziaria mancherebbero tutti i controlli necessari per poter far diventare efficace uno strumento di questo genere. D'altronde, la stessa strategia il Parlamento ed i ministri che si sono succeduti al Dicastero delle finanze hanno adottato per quanto riguarda il rilascio delle ricevute fiscali: anche per le ricevute fiscali si potrebbe benissimo affrontare l'argomento della generalizzazione a tutti quei contribuenti che non sono obbligati ad emettere fatture. Sembrerebbe l'uovo di Colombo, ma anche per quel versante si è ritenuto invece opportuna l'estensione di questo strumento di controllo soltanto a quelle categorie che potenzialmente risultavano con una maggiore evasione; questo perchè l'Amministrazione finanziaria, la Guardia di finanza e gli

uffici fiscali non erano in grado, e non lo sono ancora oggi, di effettuare controlli puntuali, efficaci, nei confronti della generalità dei contribuenti. Tra l'altro, una delle osservazioni che vengono fatte a proposito del rilascio della ricevuta fiscale è che, malgrado i controlli effettuati, anche se limitati ad alcuni settori, i risultati non sono quelli che dovrebbero essere per quanto riguarda il recupero dell'evasione d'imposta.

È questo il motivo per cui è demagogico, a nostro avviso, procedere ad una generalizzazione di questo metodo. Insieme ai registratori di cassa riteniamo invece che debbano concorrere altre condizioni indispensabili: in primo luogo, la volontà politica nel condurre a fondo la lotta all'evasione, soprattutto nella puntuale emanazione delle necessarie direttive di carattere politico e amministrativo per l'esercizio di efficaci controlli, per precise scelte a livello procedurale, legislativo e di verifica periodica. Per questo motivo evidenziamo ancora l'importanza della gradualità con la quale vengono estesi i registratori di cassa così come previsto dall'articolo 4 del disegno di legge.

Questo modo di affrontare con realismo e pragmatismo pure tale aspetto è uno dei lati più importanti del disegno di legge: mi riferisco all'introduzione graduale dello strumento.

L'altra condizione che consideriamo essenziale è che si vari definitivamente la riforma dell'Amministrazione finanziaria, che credo sia il cardine di tutta la politica tributaria che si sta elaborando a livello parlamentare; esaminata da questo ramo del Parlamento, ancora non trova la possibilità di uscire dai meandri della VI Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati. Anche in questo caso la volontà politica si misura dal modo in cui questo importante disegno di legge può essere varato al più presto, in maniera da liberare gli uffici da compiti burocratici di *routine* e da dotarli di uomini, mezzi, professionalità adeguati per una efficace lotta all'evasione.

Un'ulteriore condizione che consideriamo indispensabile per l'efficacia di questo nuovo strumento di controllo è anche il varo della riforma del settore distributivo; del settore cioè che più viene ad essere interessato dal disegno di legge, e in particolare del settore del commercio al dettaglio. Ebbene, riteniamo che sia importantissimo arrivare al più presto al varo della riforma del settore distributivo, che attualmente è all'esame della Commissione industria del Senato e che purtroppo trova ostacoli, resistenze da chi vuole in modo populistico fare permanere una deprecabile ed eccessiva polverizzazione nel settore del commercio al dettaglio. Uno dei modi per superare tale problema è quello di razionalizzare il settore della distribuzione e far diminuire gradualmente la polverizzazione attraverso non solo il varo della riforma del commercio ma anche con un adeguato riordinamento del credito agevolato nel settore distributivo; incentivandone l'associazionismo, sia agli acquisti che alle vendite, per permettere a questo settore una maggiore riorganizzazione e razionalizzazione, facendo diminuire gradualmente i punti di vendita al dettaglio.

È da queste considerazioni che discende, così come è stato già dichiarato alla Camera, il voto favorevole del Partito comunista. Non presenteremo, infatti, emendamenti. Il nostro voto favorevole viene espresso proprio perchè si compie un atto di giustizia fiscale al fine di tentare di eliminare, di ridurre le possibilità di evasione ed erosione di imponibile da parte soprattutto di percettori di redditi medio-alti nel settore della distribuzione, i quali, a nostro avviso, sono e restano la causa prima delle non sufficienti entrate dello Stato, per cui si ricorre a prelievi straordinari iniqui e ingiusti, che poi diventano ordinari, come nel caso del decreto fiscale, della stangata cui accennava il senatore Lai. Si deve evitare, reperendo quanto più possibile dalla massa evasa od erosa, che continui il metodo sicuramente più facile di reperimento, con le stangate, delle entrate necessarie per il bilancio dello Stato; tali metodi, più facili da perseguire, hanno rappresentato fino ad oggi un maggior peso sul fronte delle imposte indirette e sul fronte del prelievo diretto sul lavoro dipendente. Evasioni ed erosioni di masse imponibili così macroscopiche sono e

restano, inoltre, causa non secondaria delle distorsioni nei consumi del nostro Paese, della concorrenza sleale fra operatori onesti ed operatori disonesti e della formazione di opulente e grandi ricchezze, il più delle volte realizzate in modo illecito. Sono queste ingenti evasioni ed erosioni, di conseguenza, la causa primaria del profondo malessere sociale in atto nel Paese, nonchè di polemiche crescenti e sempre più fondate da parte di chi è onesto con il fisco.

T R I G L I A , *relatore alla Commissione.* Vorrei domandare al senatore Pollastrelli quali sono, secondo lui, i settori, le categorie, i gruppi da escludere dalla certificazione.

P O L L A S T R E L L I . Ho parlato di realismo nella gradualità. Il primo settore che deve essere messo nell'ambito dei controlli è quello distributivo, e molto giustamente gli articoli 1 e 4 affrontano il problema in questo senso.

T R I G L I A , *relatore alla Commissione.* Vorrei un esempio. Nel settore distributivo rientra oltre al commercio anche il coltivatore diretto, l'artigiano...

P O L L A S T R E L L I . Dicendo settore distributivo mi riferisco a quello soggetto all'autorizzazione comunale per il commercio, ultimo anello della distribuzione. L'artigianato di produzione, nella stragrande maggioranza dei casi, è soggetto alla fattura. L'artigianato dei servizi, per la parte potenzialmente nell'area di evasione, è stato già assoggettato al rilascio della ricevuta fiscale.

F O R M I C A . Desidero dichiarare nuovamente che il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge così come è pervenuto dalla Camera dei deputati. Non avendo altro da aggiungere a ciò, anche da parte nostra non rimane che invitare il ministro Forte a dare alla Commissione i chiarimenti richiesti dal relatore, onde poter poi passare rapidamente all'esame e all'approvazione degli articoli.

L A I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per dichiarare che il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole all'applicazione dei registratori di cassa. Nel ringraziare il senatore Triglia per la pregevole relazione svolta, debbo rifarmi alla stessa relazione e devo dire che è giustamente necessario partire dalla riforma tributaria, la quale ha innovato completamente la legislazione fiscale in atto. Introdotta l'IVA, cioè l'imposta unica sui consumi che grava sui ricavi, sui corrispettivi, è chiaro che vi è la necessità di trovare strumenti idonei a verificare la fondatezza delle dichiarazioni di introiti che le attività economiche percepiscono nel loro *iter* annuale e pluriennale. Per fare questo occorreva e occorre (come spesso ho detto, in questi anni in cui la nostra Commissione si è occupata delle cose del fisco, ai Ministri che si sono succeduti e che ci hanno onorato della loro presenza) considerare che la prima questione importante da proporre è l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, senza le quale tutti gli strumenti legislativi che potremmo anche trovare, idonei al controllo per il reperimento dei ricavi e dei corrispettivi, resterebbero lettera morta. Quindi, da questo punto di vista occorre la efficienza dell'Amministrazione finanziaria proprio per condurre quella lotta all'evasione che tutti vogliamo. Devo ricordare che per affrontare questa lotta all'evasione abbiamo già alcuni strumenti validi, quali l'emissione obbligatoria delle bollette di accompagnamento e le ricevute fiscali, strumenti ai quali ora si aggiungeranno i registratori di cassa speciali; ma vecchi e nuovi strumenti servono nella misura in cui trovino un vero riscontro; ed anche se hanno la qualifica di strumenti deterrenti, per essere efficaci al massimo occorre, come ho già detto, che l'Amministrazione finanziaria sia messa in grado di servirsene. Pertanto, ripeto, noi siamo favorevoli all'introduzione dei registratori di cassa. Io porto sempre come esempio i risultati ottenuti con la ricevuta fiscale per i ristoratori, alcuni dei quali, come io stesso ho potuto constatare, da 12, 15 milioni di ricavi all'anno sono passati a 80, 100, 120 milioni. Gli strumenti

sono, dunque, validi. Naturalmente è chiaro che per quanto riguarda i registratori di cassa occorre anche verificare che, laddove non possano essere adottati da determinati settori merceologici, siano sostituiti dallo scontrino fiscale, soprattutto quando non esiste l'obbligo della fatturazione. Del resto ciò è previsto nel disegno di legge che stiamo esaminando. Io sono dell'avviso, contrariamente a quello che il collega Pollastrelli ha poc'anzi affermato, che l'uso dei registratori di cassa debba essere generalizzato a tutti i contribuenti italiani soggetti all'IVA, senza alcuna esclusione; il controllo deve poter essere effettuato su tutti i ricavi, dalle mille lire ai miliardi e alle decine di miliardi. Tutti devono avere la possibilità di essere controllati, ma si deve fare attenzione perchè il controllo torni anche a vantaggio dei contribuenti onesti, avendo veramente un valore di certificazione dei loro corrispettivi e delle loro entrate, non più facendo riferimenti a ricavi presuntivi.

Passando ad un esame rapido degli articoli, vediamo che l'articolo 1 prevede le categorie di contribuenti per le quali sono d'obbligo i registratori di cassa o i terminali elettronici o idonee bilance elettroniche; inoltre prevede l'estensione dell'obbligo ad altre categorie, con decreti ministeriali. Nell'articolo 2 vengono previste le caratteristiche degli apparecchi misuratori, sulle quali ascolteremo le spiegazioni del Ministro, chieste da più parti; le pene pecuniarie per la mancata emissione dello scontrino e per altre violazioni delle disposizioni, fino alla sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio; la reclusione per chiunque manometta o alteri gli apparecchi e così alterati o manomessi ne faccia uso o ne consenta l'uso ad altri; la stessa pena è prevista per chi falsifichi stampati, documenti o registri o ne faccia uso, mentre di nuovo è prevista la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio per coloro i quali non si adeguino all'obbligo dell'installazione degli apparecchi misuratori prescritti. L'articolo 3 prevede, invece, le agevolazioni per i soggetti obbligati all'uso degli apparecchi e cioè un credito di imposta del 40 per cento della parte del prezzo di acquisto non eccedente due milioni, l'ammortamento del costo degli apparecchi, al netto del credito di imposta e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo in ragione del 25 per cento e la deduzione integrale del costo unitario che, al netto del credito di imposta, non superi 1 milione e 500 mila lire, nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi siano stati acquistati. Infine, nell'articolo 4 si prevede uno scaglionamento nel tempo dell'applicazione delle disposizioni ai contribuenti, sulla base della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto presentata relativamente all'anno 1981.

Prima di concludere vorrei ribadire che gli apparecchi misuratori devono essere, quanto più possibile, con caratteristiche uguali, così che ogni contribuente sappia operare in modo uguale o simile agli altri che operano nel settore. Quindi, i registratori devono avere, così come ho detto prima, validità probatoria proprio perchè il contribuente che adopera questi strumenti deve essere sicuro della buona fede da parte del fisco. Pertanto, questo deve servire per dare nuova fiducia al contribuente verso il fisco e viceversa.

Con questo breve discorso, annuncio il voto favorevole del Gruppo democristiano al disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Desidero aggiungere qualche considerazione di carattere personale. Innanzitutto, mi complimento con il relatore, senatore Triglia, per la sua relazione, che ritengo completa, e soprattutto per aver egli posto, nel momento in cui affrontiamo l'esame del disegno di legge, tutta una serie di problemi che, in presenza della volontà politica di approvazione dello stesso, già espressa varie volte anche in Senato, possono agevolare l'Amministrazione finanziaria nella elaborazione degli strumenti di carattere amministrativo necessari per la sua attuazione.

Il provvedimento, che ho vagliato attentamente, mi trova consenziente. Francamente, debbo aggiungere però che esso è molto incompleto. Certamente, se la Camera dei deputati avesse avuto a disposizione un po'

più di tempo e maggiori possibilità di approfondimento, il disegno di legge non avrebbe avuto le pecche che invece contiene. Io non so quale sia stato il suo *iter* in quel ramo del Parlamento. Mi pare che siano passati degli anni senza che esso sia mai stato posto all'ordine del giorno ed il suo esame è stato affrontato nel momento in cui si è deciso di approvarlo rapidamente.

Circa alcune considerazioni del senatore Pollastrelli, vorrei dire che presso il Gruppo democristiano del Senato il disegno di legge è stato considerato favorevolmente parecchi mesi fa, ancor prima cioè che la Camera dei deputati lo approvasse. Dal senatore Lai e dal sottoscritto, in occasione dell'esame di provvedimenti di carattere fiscale, è stata espressa la posizione favorevole del Gruppo democristiano del Senato in Aula e in Commissione. Contemporaneamente, anche gli organi dirigenti del nostro partito avevano espresso la stessa opinione.

P O L L A S T R E L L I . Inizialmente, mi sembra che questo sia avvenuto al « Festival dell'amicizia ».

P R E S I D E N T E . Comunque, anche il partito, attraverso i suoi massimi esponenti, aveva espresso un parere favorevole al provvedimento. Non conosco ciò che è avvenuto alla Camera dei deputati; debbo dire che per quanto riguarda taluni colleghi abbiamo potuto sapere che non intendevano tanto ritardare quanto cooperare perchè il disegno di legge riuscisse nel miglior modo possibile. Purtroppo, non siamo in presenza di un provvedimento che entusiasmi per come è congegnato e sicuramente porrà numerosi problemi nella sua attuazione.

Ad esempio, vorrei brevemente ricordare che il secondo comma dell'articolo 1 prevede che la disposizione relativa ai registratori di cassa non si applichi per la cessione di tabacchi ed altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Se il provvedimento verrà approvato così come si trova al nostro esame, dovrei ritenere che coloro che pongono in vendita i tabacchi ed i generi di monopolio siano tenuti alla installazione del registratore di cassa per tutti gli altri generi che non riguardano tali prodotti, ivi compresi i francobolli, i valori bollati in genere e tutti i generi connessi con la rivendita di generi di monopolio.

Lo stesso problema, se non si pensa a chiarirlo in qualche modo, si presenterà per coloro che vendono carburanti e lubrificanti per autotrazione. Non sono tenuti ad installare il registratore di cassa per il prodotto principale, ma devono averlo per l'acqua distillata, le catene antineve, i tergicristallo, eccetera.

Qualcuno dice che ciò non è possibile, ma io invece penso che se non interverrà, ripeto, un chiarimento del Ministro, il problema si porrà in questi termini. Lo stesso discorso si può fare per i rivenditori di giornali quotidiani che vendono anche libri, sia pure di prezzo non superiore ad un certo limite. Ad esempio, le rivendite di giornali presso le stazioni ferroviarie sono fornite di libri che vanno oltre un determinato limite di prezzo e a mio giudizio esse dovranno munirsi del registratore di cassa.

Questa è la mia interpretazione del secondo comma dell'articolo 2. Se invece si pensa di esonerare le dette categorie dalla tenuta del registratore di cassa, non so con quale congegno di carattere amministrativo si possa farlo perchè il disegno di legge, così com'è, non consente, a mio giudizio, la loro esclusione.

In ordine, tra l'altro, alle osservazioni formulate sul terzo comma, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla possibilità che con decreto del Ministro siano estesi ad altre categorie gli adempimenti previsti per gli spacci aperti al pubblico. Vorrei auspicare che nei confronti delle categorie previste all'articolo 22 del decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro delle finanze consenta di coprire con il controllo il più ampio ambito possibile di queste attività di vendita al pubblico o di prestazioni di servizi. Il citato articolo 22 del decreto n. 633 prevede che determinate attività non siano assoggettate a fatturazione, ma ad adempimenti diversi (vendite effettuate in locali aperti al pubblico,

attività di distribuzione per corrispondenza, a domicilio e in forma ambulante, prestazioni alberghiere, prestazioni riguardanti i pubblici esercizi, prestazioni di trasporto di persone e di servizi resi nell'esercizio di imprese, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti).

Pertanto, il Ministro ha una estesa gamma di contribuenti nei confronti dei quali può estendere l'obbligo del registratore di cassa o, in sostituzione, stabilire la emissione di uno scontrino fiscale per mezzo di strumenti diversi, come la ricevuta fiscale o una nuova particolare ricevuta da studiare.

A mio giudizio, comunque, se il Ministro vuole estendere maggiormente la legge, ha sicuramente a disposizione un campo molto vasto, ed io vorrei richiamare la sua attenzione su un settore già sfiorato nell'ultima seduta della Commissione, quello del commercio ambulante che non rientra nel primo comma del disegno di legge (« cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni »). Di esso fanno parte i moltissimi commercianti ambulanti, fino alle grosse organizzazioni. Vediamo che sui mercati di paese e nei centri di vallata si verificano giri di affari sicuramente superiori a quelli dei negozi aperti al pubblico. Vi sono commercianti ambulanti forniti di camion e rimorchio talmente attrezzati che si possono considerare negozi su quattro ruote. È necessario pertanto che vi sia un controllo anche sui corrispettivi incassati da questo tipo di esercenti.

Io so che non è facile prevedere un registratore di cassa del tipo normale come per i locali aperti al pubblico, ma con l'ausilio di batterie, pile od altro tutto è possibile. Comunque, il Ministro può introdurre strumenti alternativi diversi di controllo per rispondere anche ad un interrogativo che era stato posto nella relazione del senatore Triglia.

Se vogliamo che il cliente diventi un collaboratore dell'Amministrazione, egli deve sapere quando deve esigere lo scontrino fiscale. Ma la legge è congegnata in modo che tutti coloro che hanno un volume di affari inferiore ai 200 milioni non sono soggetti alla installazione d'obbligo, e per altre categorie essa è prevista fra qualche anno. Pertanto, il contribuente non saprà mai se il commerciante è tenuto a dare lo scontrino o meno perchè alla sua richiesta il negoziante può obiettare che non ne ha l'obbligo essendo il suo giro di affari inferiore al limite fissato. Ricevuta una simile risposta una volta, sarà ben difficile che il cliente ripeta la sua richiesta.

Di fronte alle preoccupazioni e perplessità che sono state manifestate sulla insufficienza degli uomini che debbono effettuare i controlli, penso che se ragioniamo in questo modo, finiremo per non introdurre mai strumenti di controllo. Dal momento che il ministro Forte è qui, ripeto, chiedendo scusa ai colleghi, una indicazione che ho dato in altre occasioni: vi è una possibilità di controllo che è esercitata in altri paesi (in modo particolare in Francia). In Italia, le verifiche sono fatte in maniera globale: cioè quando la Guardia di finanza entra in un esercizio commerciale inizia a controllare i prodotti petroliferi che sono nella cisterna del contribuente fino a verificare se è a posto con una marca da bollo, impiegando così settimane e settimane. Posso dire, inoltre, che in un piccolo negozio del mio paese di origine, appartenente ad una signora che ha un giro di affari di circa 60-80 milioni, nel settore dell'alimentazione, la Guardia di finanza ha eseguito la verifica impiegando ben otto settimane. Ora, otto settimane perse per un contribuente così piccolo mi sembrano eccessive. In Francia, invece, si è voluto dare al contribuente l'impressione che è sempre sotto controllo, attraverso verifiche soltanto di carattere parziale. Chi entra in un negozio e verifica che non esiste la fattura per un determinato prodotto dovrebbe prenderne nota per fare, poi, un verbale. Fatti vari controlli e constatare varie mancanze si fa un procedimento di carattere induttivo poichè vi sono gli elementi per fare tale accertamento. È necessario che i contribuenti abbiano la sensazione di essere sotto il costante controllo, e non, invece, di avere solo una probabilità su centomila di essere verificati o di essere controllati, magari dopo dieci anni. È que-

sto un suggerimento che io mi permetto di fare perchè tra le tante cose che si possono studiare a me pare che anche questa meriti di essere approfondita.

Il senatore Triglia aveva posto qualche interrogativo circa il quinto comma dell'articolo 1, in modo particolare il punto che riguarda le modalità per l'acquisizione dei registratori. Da una prima lettura a me pare che non sia chiaro come si procede all'acquisizione. Forse è opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo. Invitiamo, quindi, il Ministro a raccogliere tale esigenza e a chiarire adeguatamente la portata delle disposizioni di delega.

L'altro interrogativo posto dal senatore Triglia è relativo al valore che il fisco darà alle operazioni di registrazione effettuate dai contribuenti. Il relatore chiedeva se chi è in possesso del registratore e fa tutte le operazioni, nel momento in cui farà la somma finale dei corrispettivi sarà creduto dall'Amministrazione fiscale o subirà ulteriori verifiche e controlli perchè l'Amministrazione potrà dirgli: per noi è uno strumento non sufficiente.

Se tale problema non dovesse trovare soluzione nel disegno di legge si potrebbe in un secondo momento, dopo ulteriori approfondimenti, provvedere ad integrare con un provvedimento successivo il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in modo da dare la garanzia ai contribuenti onesti di conseguire i vantaggi che il nuovo strumento di controllo può erogare. Noi sappiamo che esiste una percentuale di contribuenti non onesti e quindi dobbiamo cercare di dare soddisfazione agli onesti, mentre ci sforziamo di colpire i disonesti. Tra questi ultimi vi è una vasta categoria di abusivi, ad esempio a Roma, che opera non soltanto senza licenza di commercio, ma anche senza partita IVA e senza fare la denuncia dei redditi. A mio avviso, la Guardia di finanza in collaborazione con le polizie urbane dovrebbe porre particolare attenzione nei confronti del preoccupante fenomeno dell'abusivismo e cercare di stroncarlo definitivamente.

Vi è poi un doloroso problema nei confronti del quale la Guardia di finanza dovrebbe porre la massima attenzione, insieme alle altre forze dell'ordine, quello cioè delle tangenti che molti commercianti di alcune città devono pagare alla malavita. È stato annunciato a Napoli che, tra alcuni giorni, ci sarà una serrata di due giorni degli esercizi commerciali per richiamare l'attenzione del Governo su questo fenomeno, che sta salendo purtroppo dal Sud verso il Nord. È un fenomeno serio e preoccupante, di una pericolosità e gravità tali per cui io non posso in questa occasione non richiamare l'attenzione del Governo.

Non avrei altre osservazioni da fare. Pertanto concludo auspicando un adeguato perfezionamento del provvedimento, dopo i chiarimenti che il Ministro oggi vorrà dare, attraverso successivi provvedimenti, per rispondere all'esigenza di dare validità alle registrazioni di cassa, e questo ai fini di un rapporto corretto tra fisco e contribuenti.

RASTRELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, a nome del mio Gruppo politico vorrei svolgere un intervento per confermare la nostra decisa opposizione al provvedimento. Opposizione che non è certamente motivata da considerazioni di principio, sulle quali non potremmo che essere d'accordo. Le ragioni che ci inducono ad esprimere il nostro dissenso sono determinate da tre motivazioni.

La prima motivazione è temporale. Io credo che nel momento attuale sia inopportuno in politica ed assolutamente frustrante per una categoria molto diffusa nel Paese avere una forma coattiva di controllo che per altro non trova riscontro in altre categorie di lavoro autonomo, lasciate libere di svolgere la loro attività e forse tendenti alla evasione più degli stessi commercianti. Motivo temporale determinato dalla crisi del settore che in alcune città, Napoli in modo particolare, assume aspetti patologici. Ieri vi è stata a Napoli una riunione presso la Camera di commercio dove tutte le associazioni di categoria hanno inteso responsabilizzare le forze politiche e i livelli istituzionali su un problema gravissimo, in quanto questo Stato, che intende criminalizzare i

commercianti attraverso questo provvedimento, non riesce a garantire agli operatori neanche il diritto di agire nella libera iniziativa connessa alla funzione del commercio. Dinanzi a questa crisi così grande i commercianti di una grande città come Napoli si sentono costretti ad attuare una serrata completa di due giorni. È questo un avvenimento che non si è mai verificato, almeno nella storia degli ultimi cento anni in Italia, e quindi, a mio avviso, è un fatto che dovrebbe far pensare sulla opportunità politica di voler inserire in questo momento, in questo contesto, un provvedimento del genere, perchè significherebbe voler criminalizzare un settore già seriamente colpito.

La seconda motivazione è che il provvedimento, secondo noi, presenta aspetti, al limite, di incostituzionalità perchè operando coattivamente in sede di controllo soltanto su un settore delle libere attività si crea una discriminazione tra talune categorie ed altre, ipotizzando in tal senso possibili differenziazioni anche sotto il profilo dell'uguaglianza di trattamento e quindi di rispetto di un principio di base della Costituzione.

La terza preoccupazione è di ordine politico-tecnico. Con questo provvedimento, a nostro avviso, si andrà ad invogliare e ad estendere il commercio clandestino; avremo una forma eclatante di sviluppo del commercio sommerso, del commercio che andrà avanti per proprio conto infischiandosene delle leggi dello Stato per arrivare a risolvere problemi di fondo che questo disegno di legge non contempla. Bisogna tener presente che esistono situazioni bloccate; ed io vorrei insistere su Napoli che su una popolazione di un milione e mezzo di abitanti ha 75 mila esercizi commerciali, ciascuno dei quali occupa in media almeno tre unità lavorative con una forza lavoro presumibile di 250 mila persone impiegate nel settore commerciale. È prevedibile pertanto che operazioni di controllo così drastiche accentueranno il malessere e la tensione sociale in quella parte della popolazione che è già duramente colpita dalle tangenti della malavita.

Sono questi i motivi che avevo già anticipato e per i quali attendo adeguate risposte da parte del Ministro perchè, ripeto, la tecnica di questo disegno di legge ci lascia perplessi. Qui si indicano princìpi generali e poi si delega in una forma impropria il Ministro perchè decida i dettagli più importanti, quelli che poi dovranno essere ricevuti ed attuati dai destinatari della legge. Sarebbe stato preferibile, a mio avviso, come tecnica legislativa, che tali argomentazioni, tali dettagli, che non sono dettagli ma la sostanza del provvedimento, fossero già previsti nella legge e che tutto il Parlamento fosse chiamato a pronunciarsi su queste questioni che possono apparire superficialmente marginali, ma che rappresentano invece la sostanza del rapporto tra il fisco, quindi lo Stato, e i cittadini commercianti.

Questi i motivi per i quali, salvo che le dichiarazioni del Ministro non possano modificare l'atteggiamento già assunto responsabilmente dalla nostra forza politica, il nostro voto sarà contrario.

A N D E R L I N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, mi limiterò a svolgere qualche considerazione di carattere generale, io che non sono, come è noto, specializzato nella materia.

Arriva con ritardo questo provvedimento, ma non voglio soffermarmi sulla ricerca delle responsabilità e delle colpe di questo ritardo: infatti sono trascorsi più di dieci anni dalla riforma tributaria, ma forse ciò è dovuto al fatto che non sempre le maggioranze che si sono succedute in questi anni hanno avuto il coraggio di trarre le necessarie conclusioni. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione alquanto difficile: una riforma a metà azzoppata da difficoltà che sono emerse con grande evidenza nel corso delle ultime settimane, quando cioè il Governo si è trovato di fronte alla necessità di rastrellare ingenti risorse per il riequilibrio dei conti dello Stato, ricorrendo ai vecchi sistemi precedenti la riforma, come i balzelli (senza attribuire a questa parola un valore del tutto negativo) o ad alcune forme di tassazione addirittura medievali, proprio perchè le falle che si sono aperte nel nostro sistema di reperimento delle risorse sono grosse e significative di questa

realtà. Per alcuni provvedimenti sull'IRPEF si sono immediatamente sollevate delle difficoltà; sappiamo, infatti, che ci sono settori di larghissima evasione nell'IRPEF. Ugualmente, se si fosse voluto adottare qualcosa di nuovo sull'IVA, non lo si sarebbe potuto fare, poichè, a quanto pare, circa la metà dell'IVA viene evasa.

Il provvedimento al nostro esame, pur arrivando con ritardo, va però nella direzione giusta, nella direzione del completamento dei princìpi fondamentali ispiratori della riforma. Occorre, cioè, creare un sistema che superi l'accertamento induttivo e discrezionale dell'Amministrazione, che ponga il rapporto tra contribuente e fisco in termini di estrema chiarezza, di realismo delle cifre. Mi rendo conto che muoversi in questa direzione per un solo settore (come nel nostro caso; nè poteva essere diversamente), in presenza di altri settori, soprattutto dei professionisti, che sono ancora lontani dal raggiungere livelli di contribuzione adeguati, può generare disagio. Si va a colpire categorie, in alcuni casi, anche modeste, e nello stesso tempo si lasciano altri settori non dico indenni, ma certo lontani da un sistema di accertamento efficace.

Qual è, dunque, la conclusione che si può trarre da una analisi di questo tipo? Solo perchè i professionisti magari evadono, dobbiamo consentire che continuino ad evadere i commercianti, grossi e piccoli? Ma questo è un modo per non far niente, per restare nella situazione in cui siamo; situazione che inoltre peggiorerebbe — come del resto già sta accadendo — di mese in mese, di giorno in giorno.

Ebbene, proprio nel convincimento che vi sono ancora altri settori di evasione, più o meno legalizzati, comunque individuati con sufficiente chiarezza dalle cifre che gli stessi ministri delle finanze hanno più volte esposto, bisogna giungere rapidamente al completamento del cerchio entro cui si vuole iscrivere la platea dei contribuenti italiani.

Con questo provvedimento si creano delle ingiustizie anche all'interno del settore che viene chiamato in causa? È questa la domanda che il collega Triglia si è posto nella sua relazione; relazione che, si badi, io ho apprezzato nelle parti che analiticamente esaminano il dettaglio dei singoli commi del disegno di legge, che costituiscono un materiale abbastanza prezioso da mettere a disposizione del Ministro affinchè ne faccia un uso adeguato nell'applicazione della legge, cosa che non sarà certo facile. Meno ho apprezzato la relazione del collega Triglia là dove sembrava preannunciare un atteggiamento teso a modificare punti essenziali, o magari non essenziali, della legge, col rischio di creare una situazione che considererei assolutamente negativa. Ammettendo pure che si trovi in questa legge una qualche formulazione non completamente corretta, rendiamoci conto che rinviarla all'altro ramo del Parlamento, che, come sappiamo, è carico di molto lavoro (i decreti fiscali sono tutti sul tavolo dei nostri colleghi deputati; così la legge finanziaria), significa, di fatto, anche con l'aria che tira (si potrebbe veder sciolto il Parlamento in tempi nemmeno troppo lunghi), commettere l'errore, o meglio, correre il rischio di affossare una legge che la maggioranza e questa parte dell'opposizione considerano si muova nella direzione giusta, vale a dire in quella della realizzazione della riforma.

Io spero che alcuni interrogativi posti dal relatore e dal Presidente possano trovare una risposta adeguata nella replica che il Ministro si accinge a fare. Ad altri inconvenienti, che si potrebbero riscontrare nell'esame degli articoli, si potrà probabilmente porre rimedio con un ordine del giorno; ad altri ancora, con successivi provvedimenti. Certo, non ci possiamo permettere il lusso di rinviare questo testo all'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, vorrei aggiungere a quanto ho già detto una osservazione, che ho raccolto da numerosi contribuenti che hanno acquistato registratori nuovi e che li dovrebbero completamente sostituire.

Mi è stato chiesto se è possibile prevedere, nelle disposizioni che il Ministro dovrà poi attuare, che si possa modificare un certo congegno alle macchine, in modo che queste

rispondano a quanto previsto dal disegno di legge.

L'articolo 1 stabilisce che le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dotazione in uso, devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze. Leggendo in tal modo, sembrerebbe che vi sia un modello presso il Ministero e che le macchine debbano corrispondere a tale modello.

A mio avviso, sarebbe quanto mai auspicabile stabilire che per le macchine già installate è possibile sostituire alcune parti, in modo che diano le necessarie garanzie, senza obbligare il contribuente ad affrontare grosse spese.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

T R I G L I A, *relatore alla Commissione*. Io sento che è molto difficile spiegare un proprio atteggiamento con le parole; per questo avevo scritto la relazione. Tuttavia, anche scrivendo una relazione è sempre possibile essere equivocati.

Voglio anzitutto scusarmi con la Commissione per quanto è successo. Tra i miei benevoli inquisitori vi è soprattutto il collega Pollastrelli, il quale ha voluto dirmi che collaboro con gli evasori fiscali o sono dalla loro parte.

P O L L A S T R E L L I. Ho detto che voleva ritardare l'*iter* del disegno di legge.

T R I G L I A, *relatore alla Commissione*. No, la frase era proprio che sono d'accordo con gli evasori fiscali. Io non ho obblighi o responsabilità verso il collega Pollastrelli in particolare, che io stimo, ma verso la Commissione. Per questo vorrei ripetere, in modo molto conciso, le mie osservazioni dal punto di vista politico; dal punto di vista tecnico non aggiungo nulla a quanto ho scritto e a quanto altri colleghi hanno detto.

Sono convinto che non a caso in Italia si usano — e si vogliono rendere obbligatori — i registratori a fini fiscali e negli altri paesi no, compresi quelli in cui si registrano casi di suicidio per l'eccessivo peso fiscale. È il caso della Francia: il ministro all'epoca di Giscard ha avuto « grane » a non finire!

A N D E R L I N I. Accade anche in Svezia, ma la pressione fiscale è pari al 52 per cento del reddito nazionale. Noi siamo al 30 per cento.

T R I G L I A, *relatore alla Commissione*. Ecco, la *felix* Svezia non ha l'obbligo del registratore fiscale. Detto questo, non è che io sia contrario. Mi limito a dire che l'introduzione del registratore fiscale, già previsto nel programma del Governo Andreotti, rispondeva già allora, e risponde ancora adesso, mi auguro positivamente, ad un problema più grosso di quello del registratore stesso, vale a dire al problema della inefficienza dell'Amministrazione. Credevo che il Presidente dicesse un'altra cosa, parlando delle pressioni dei commercianti. Non abbiamo, come succede in tutti gli altri paesi, numerosi controlli a scandaglio; da noi si impiegano per un controllo magari sei settimane, ed alla fine, diciamolo con franchezza, i risultati spesso si misurano col « bustometro »! La soluzione è che il potere politico diriga e ordini un funzionamento diverso dei controlli, con i quali non si vada ad opprimere, ma casualmente, appunto, a controllare ripetutamente. In questo modo la Francia è riuscita ad evitare che venisse evasa la TVA in larghe proporzioni. In Italia, invece, è successo diversamente. Di questo non voglio dare colpa a nessuno; prendo solo atto che oggi ci troviamo a questo punto.

Approfittando della presenza del Ministro, vorrei richiamare l'attenzione sul problema dell'anagrafe tributaria. Grazie all'elettronica, già solo con l'incrocio diffuso di una serie di dati possiamo avere delle garanzie. Esamineremo, magari tra due anni, il problema dell'anagrafe tributaria, tra varie polemiche, e scopriremo che questa non si basa su campioni, come quelle di paesi più evoluti del nostro, ma, una per una, mette in memoria tutte le denunce dei redditi. Mentre

in altri paesi si fa una « campionatura », per avere dei redditi medi per categoria, noi abbiamo una anagrafe tributaria che lavora sull'universo delle denunce.

A N D E R L I N I . Nel calcolatore ci devono essere tutte le denunce. La scelta del controllo è fatta magari su un decimo.

T R I G L I A , *relatore alla Commissione.* Mi riferisco non ai dati che servono per il controllo, ma a quelli necessari all'Amministrazione finanziaria. L'ultima relazione che ci ha mandato il Ministro era relativa ai dati del 1978.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Si tratta dell'elaborazione, non della memorizzazione.

T R I G L I A , *relatore alla Commissione.* Abbiamo dei dati precisi, ma del 1978; sono quindi troppo lontani per fare valutazioni di operatività fiscale.

F O R M I C A . Ci sono anche i dati del 1980.

T R I G L I A , *relatore alla Commissione.* Dico questo perchè, guardandomi attorno, ho scoperto che altri paesi hanno i dati a pochi mesi dalle chiusure. Non hanno, ovviamente, l'universo di tutte le denunce, bensì procedono con il sistema di « campionatura ».

Un punto sul quale vorrei replicare è quello relativo al problema della certificazione dei corrispettivi. Collega Pollastrelli, dobbiamo intenderci. Io non uso i suoi argomenti, non dico che il collega Pollastrelli ha i suoi evasori da difendere e che viene qui a chiedere che qualcuno non certifichi. Io chiedo al senatore Pollastrelli che mi dica seriamente come risponde a osservazioni banali che io faccio, e che farà il cittadino.

P O L L A S T R E L L I . Se fosse stata approvata la riforma dell'Amministrazione finanziaria, avremmo parlato di generalizzazione e non saremmo stati demagogici.

T R I G L I A , *relatore alla Commissione.* Ad esempio, l'ambulantato ha avuto uno sviluppo, anche tecnico, che è di grande rilievo. È stato ricordato qui che gli ambulanti girano a vendere con automezzi che costano anche ottanta, novanta, cento milioni. L'ambulante ha quindi un capitale investito proprio in senso tecnico che è anche pari a dieci volte quello di alcuni piccoli commercianti.

Il collega Pollastrelli fa capire che non si può partire subito con tutto. Facciamo il caso dell'artigianato di produzione. Il pasticciere, ad esempio, non ha l'obbligo della fatturazione.

P O L L A S T R E L L I . Nell'ambito del decreto che il Ministro dovrà fare, si potranno inserire anche certe attività artigianali strettamente connesse con il normale svolgimento dell'attività produttiva. Io faccio un discorso di generalizzazione.

T R I G L I A , *relatore alla Commissione.* Io esemplifico perchè non siamo qui per scrivere dei libri di indirizzo, ma per fare delle leggi per la Repubblica. Quindi, non m'interessa la generalizzazione. Si tratta di uno strumento che per la sua collocazione, per la psicologia che crea, probabilmente butterà fuori del mercato, secondo le valutazioni della Confesercenti e della Confcommercio, da ottanta a centomila contribuenti. Non dico che questo sia negativo; ricordo, per esperienza del mio lavoro, che quando entrò in vigore l'IVA metà dei miei clienti chiusero o cambiarono tipo di azienda, dicendo che non volevano sostenere quella spesa. Ma questo fu un bene per il sistema economico generale, salvo creare piccoli problemi particolari.

Posso capire l'intervento del senatore Rastrelli. Ritengo, tuttavia, che debbano essere inclusi nei controlli anche coloro che, pur restando ambulanti, si avvalgono di tecnologie e mezzi nuovi ed hanno giri di affari certamente superiori ai duecento milioni.

Sono, poi, dell'idea che la responsabilità non è mia, è del Ministro, anche perchè a mia disposizione non sono gli stessi sistemi di conoscenza del Ministro. Quindi, mi sono

permesso di dire che bisogna arrivare alla certificazione dei servizi e corrispettivi in generale e in maniera diffusa. Perchè l'idraulico non dovrebbe fare la ricevuta fiscale? Non chiedo che porti con sè un registratore di cassa, ma dico che può dare una ricevuta, e se il controllo non è possibile rimane il fatto che è molto diverso, anche per il comportamento soggettivo di un'impresa, sapere che esiste un obbligo a cui non si adempie o sapere che non esiste obbligo. L'esistenza dell'obbligo consente, per esempio, a tutti gli abusivi in cassa integrazione che vengono dalle grandi città del Nord di sapere che corrono qualche rischio in più e che, accanto all'80 per cento assegnato loro dallo Stato per la situazione occupazionale difficile in cui si trovano, devono premunirsi della ricevuta siglata secondo la marchiatura dell'impresa artigianale se non vogliono essere scoperti come concorrenti sleali e dannosi del vero artigiano di servizio e di produzione. Il problema, pertanto, senatore Pollastrelli, non è di demagogia, e io non dico neanche che lei voglia difendere un suo evasore; mi limito a dire, attendendo in proposito la risposta del Ministro che ascolterò con interesse, che il problema, seguendo questa strada, è ineludibile. Sotto questo aspetto vorrei far osservare all'onorevole Ministro che l'ultimo articolo prevede una scalettatura temporale, per cui succede, di conseguenza, che mentre un negozio rilascia lo scontrino un altro negozio non lo rilascia perchè non rientra in un determinato giro di affari per il 1983-84. La norma, così come è, risulta icastica non consentendo di avere il registratore a chi non rientra in quel giro di affari. Ritengo, invece, che sarebbe giusto concedere il registratore a chi lo richieda ancorchè non sia per lui già obbligatorio, perchè chi non consegna lo scontrino, pur non essendovi tenuto, potrebbe apparire all'occhio dell'acquirente come un evasore, mentre tale non è; cioè si creerebbe una situazione psicologica sul mercato che potrebbe essere dannosa per chi non rientra subito tra coloro che hanno l'obbligo del registratore.

Infine, vorrei affrontare con molta franchezza un problema a cui abbiamo girato attorno. Si tratta del problema della produzione. Nel mondo abbiamo una produzione di 800.000 registratori di cassa all'anno. Si prevede che in Italia ne dovranno essere installati da 1.200.000 a 1.500.000; siamo l'unico Paese al mondo che consuma, alla produzione attuale, una volta e mezzo la produzione mondiale dei registratori. A questo punto si innesta il discorso della Olivetti. Il provvedimento ha obiettivi fiscali, ma non saremmo chiari — e non vedo perchè non dovremmo esserlo — se non dicessimo che, accanto all'obiettivo fiscale, in questo caso di fatto si realizza anche un vantaggio di politica industriale che, se non è l'obiettivo della legge, è però estremamente notevole. Se il *business* sarà verosimilmente di 1.500 miliardi vorrà dire che l'Olivetti, come società di bandiera ed unica che ha punti di distribuzione anche nei più piccoli centri, ragionevolmente può prevedere — e lo dice — di arrivare a coprire il 50 per cento del mercato, e quindi sperare di arrivare a 700, 900 miliardi. Si deve tener conto, poi, che per questa società, come per altre, garantiamo anche una parte del costo al contribuente e, quindi, diamo indirettamente un vantaggio all'acquisto. Ora, io non trovo scandaloso, come si è detto, che si affronti anche l'argomento di politica industriale, ed anzi mi chiedo come mai un tale argomento non viene affrontato, sempre nei confronti della Olivetti, su un tema come è quello della elettronica, per il contenuto tecnologico che deve essere importato, perchè il cuore interno del registratore è uno strumento che non viene prodotto in Italia. Non parliamo di interessi occulti, bensì di interessi pubblici, produttivi, di politica industriale nazionale e pertanto, ripeto, non mi scandalizza che il provvedimento si saldi anche con tali interessi; ma chiedo al Ministro che le norme siano tali da consentire la produzione anche ad altre imprese, non solo alla Olivetti o alla SWEDA, garantendo un mercato libero. Sotto questo aspetto è importante, come ho fatto rilevare al senatore Formica, conoscere il modo in cui si farà uso della delega da parte del Ministro, il quale, secondo quello che è scritto all'articolo 1, sembra veramente poter fare qualunque

cosa. Non dubito nè della correttezza del Governo nè di quella personale del ministro Forte; è un problema obiettivo.

Un altro problema obiettivo, che segnalo ugualmente al Ministro perchè anche al riguardo dia delle garanzie, è quello delle aziende della grande distribuzione; si tratta di imprese che hanno ognuna 5.000 o 6.000 registratori di cassa e devono risolvere diverse difficoltà, soprattutto quelle relative agli obblighi formali che ne conseguono. I rappresentanti di queste ditte, con cui ho avuto occasione di parlare, mi hanno detto con molta franchezza che, prevedendo di dover raccogliere tra quattro anni tutto ciò che uscirà dai registratori, saranno costretti a dover affrontare la situazione che deriverà dai nuovi oneri. Credo, quindi, che sarebbe necessaria una presa di coscienza, da parte del Ministero, dei problemi tecnici e gestionali che certamente nasceranno nel settore, proprio per mantenere l'intendimento della legge, che è quello non di opprimere, ma di aiutare.

Ricordo qui che il senatore Formica, quando era Ministro, con un suo emendamento ha reso possibile oltre all'uso del registratore di cassa anche l'uso del terminale; ma il terminale è poco usato, intendendosi per terminale un lettore ottico che rilascia lo scontrino e scarica anche in magazzino contestualmente, sistema adottato alla Rinascente e in altri grandi complessi. Sistema, però, che non consente la « sigillatura », nel senso che non vi è alcun programma di *software* che dia una garanzia quale è quella offerta da un apparecchio chiuso come il registratore di cassa.

Concludo le mie osservazioni, attendendo la risposta del Ministro sull'uso della delega, aspetto questo molto delicato. Vorrei leggere quello che l'onorevole Visentini ha scritto quando il ministro Reviglio ha introdotto la ricevuta fiscale: « L'indifferenza per la precisione e il rigore delle formulazioni legislative è una delle caratteristiche dell'attuale gestione finanziaria ». Non voglio mettere sotto accusa il ministro Forte, perchè riveste da poco la carica, però quando si parla di modello depositato, di congegni particolari, di dimensioni esterne, eccetera, e quando si aggiunge la facezia finale che le macchine devono offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento, tali da poter essere noleggiate dagli americani per lo *skylab*, credo che sia legittimo non solo fare i rilievi che ho fatto, ma anche chiedere al Ministro risposte precise e corrette che, del resto, non dubito di ricevere.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Innanzitutto ringrazio i colleghi della Commissione finanze e tesoro del Senato per la sollecitudine dimostrata da tutti, soprattutto dal Presidente e dal relatore ma anche dall'opposizione, nella discussione per portare alla dirittura finale dell'approvazione un provvedimento come questo, il quale è stato, in passato, fonte di accesa discussione. Un provvedimento importante e ormai urgente, pur tuttavia certamente dotato di aspetti tecnici che in linea di principio potrebbero indurre ad ulteriori modifiche. Peraltro, opportunamente, qui è emersa la volontà di far presto, anche di fronte ad un problema di interpretazione del testo del disegno di legge così come è arrivato dalla Camera. Ed è emersa la volontà di chiedere essenzialmente dei chiarimenti più che di dedicarsi a perfezionamenti. Quindi, in questo spirito di concretezza ed anche — se mi è consentito dirlo — di affidamento leale circa lo scioglimento dei dubbi interpretativi e l'effettuazione di scelte che il provvedimento affida al Ministero delle finanze, io intendo rispondere in modo da soddisfare gran parte dei quesiti e sciogliere gran parte dei dubbi, per consentire che la votazione avvenga secondo le indicazioni che sono ora emerse e che costituiranno, ritengo, un momento molto importante non solo per la maggioranza, che è in un periodo difficile per la sua politica tributaria, ma anche per l'istituzione parlamentare, dal punto di vista del suo contributo essenziale e predominante alla costruzione della politica legislativo-tributaria, che è la piattaforma su cui una politica tributaria concreta si deve muovere in uno Stato di diritto.

Il registratore di cassa è uno strumento moderno di contabilità che ogni esercizio di vendita al pubblico dovrebbe possedere, per

avere la certezza dei propri incassi, per controllare chi li effettua e svolgere in modo semplice, senza alcuna appropriazione indebita, la procedura di acquisto.

Circa l'osservazione che la tassazione delle vendite al minuto funziona egregiamente nei paesi con un moderno sistema distributivo, debbo dire che il punto debole delle imposte plurifase, come la vecchia tassa sugli scambi, l'IGE o l'attuale IVA, sta proprio nella difficoltà di tassare le vendite al minuto, in larga misura a causa della carente possibilità di riferirsi in modo generale al registratore di cassa. Si è spesso notato da parte dei tecnici che vi è una certa contraddizione nel sostenere l'imposta sulle vendite a più fasi per paesi che non sono ad un altissimo stadio di coscienza tributaria. Va anche notato che la preferenza per l'imposta sul valore aggiunto si basa sul principio della « catena » reciproca di controlli nelle varie fasi tributarie, mentre invece, se l'ultima fase è piena di falle, la catena tende a indebolirsi e a dissaldarsi via via a monte.

Da queste premesse muove il provvedimento sull'obbligo del registratore di cassa che è giunto al traguardo con l'approvazione al Senato. Inserendosi in una realtà commerciale notoriamente meno moderna di quella di altri paesi, comporta problemi di gradualità e di adattamento alla realtà economica, pur costituendo un passo essenziale per ridurre l'enorme evasione dell'IVA e per fornire un supporto analitico all'imposta sul reddito dell'impresa e delle persone fisiche. Nessuno pensa che individuando nel commercio in locali aperti al pubblico o negli spacci interni, cioè nei normali commercianti fissi, i soggetti obbligati a dotarsi, sia pure gradualmente, di registratori di cassa sigillati, si intenda criminalizzare determinate categorie. Si pensa, invece, che per tali categorie questa tecnica di accertamento possa essere applicata con efficacia e costruttivamente dal punto di vista della loro realtà economica.

Per le altre categorie, come per i ristoranti ed anche, in prospettiva, per gli operatori artigiani a domicilio, appare più appropriata, quale strumento di controllo, la ricevuta fiscale oltre che, naturalmente, determinate registrazioni. Per gli altri operatori e per gli stessi commercianti come destinatari di merce, si adottano tecniche di controllo come le bolle di accompagnamento. Per non dire dei contrassegni obbligatori che in alcuni casi sono stati stabiliti per assicurarsi che i tributi siano stati assolti e che gli eventuali diritti di autore siano stati pagati (ad esempio, il bollino della SIAE sulle musicassette). Lo stabilire certe regole di controllo per legge è un metodo con cui ogni categoria di contribuenti può autogarantirsi dalle tentazioni di fronte al peso fiscale. Ma non è solo una cosa che abbia significato dal punto di vista del rapporto tra fisco e contribuente. È anche qualcosa che ha un significato dal punto di vista di un corretto e certo rapporto tra i vari contribuenti, ciascuno dei quali, nei rapporti con gli altri, ha un'esigenza di equità fiscale ed anche un'esigenza economica di non distorsione, in relazione al fatto che gli uni adempiono e gli altri non adempiono. Tutti sono più lieti di adempiere se sono certi che anche gli altri adempiono. Diciamo, quindi, che questi strumenti, pur stabiliti per legge, sono in un certo senso strumenti di autogaranzia delle varie categorie economiche. Il dibattito svoltosi qui conferma in larga parte questa osservazione, proprio per le preoccupazioni che sono emerse riguardo ai problemi di equità e di equiparazione tra chi ora sarà tenuto alla installazione dei registratori di cassa in base alle norme che si vanno ad approvare e chi invece non vi è obbligato nell'immediato a causa della gradualità delle norme o per la facoltà data al Ministro delle finanze di individuare o meno altre categorie a cui applicarle.

Innanzitutto, mi sia consentito dare al riguardo alcuni importanti chiarimenti. Come dicevo poco fa nel preambolo, ci sono considerazioni tecniche per cui alcune categorie si adattano al registratore di cassa dal punto di vista fiscale ma sono anche portate ad utilizzare il medesimo dal punto di vista economico. Sicchè, per esse, l'uso di questo strumento non è un'aberrante imposizione del fisco, ma semplicemente la generalizza-

zione di uno strumento operativo moderno. È chiaro che ci sono altre categorie per le quali ciò non può essere in alcun modo appropriato. È possibile che colui che va ad eseguire lavori artigiani, ad esempio, di riparazione può avere anche a casa un registratore su cui registra a posteriori i pagamenti o le operazioni che ha fatto. Ma non può certamente portarlo in giro per effettuare le liquidazioni dei proventi della sua attività perchè ciò sarebbe macchinoso e lo sarebbe anche in relazione alle tecniche di pagamento, che non sono sempre immediate. Nè questo strumento sarebbe utile, per il semplice fatto che dobbiamo tener presente che il rapporto tra il cliente ed il contribuente in questi casi non è un rapporto pubblico bensì privato.

Ora, come è stato più volte affermato sia nelle relazioni finanziarie, sia nel dibattito che si è svolto alla Camera e al Senato, sia da tecnici, il segreto del successo fiscale del registratore — e voglio anche aggiungere il segreto del suo successo commerciale — sta nel fatto che è uno strumento che viene utilizzato in pubblico: per cui ci si accorge se le battute non sono state compiute da addetti eventualmente infedeli o che vogliono fare dei favoritismi. D'altra parte, il fatto di non aver rilasciato il talloncino che dà luogo alla garanzia che è stata assolta la controprestazione complica per il cliente, nei suoi rapporti con il pubblico esercizio, la possibilità di essere certo che tutto funzioni bene.

Se uno uscisse da un supermercato senza lo scontrino potrebbe essere considerato un ladro, in un altro esercizio potrebbe non avere la possibilità di andare al banco e ritirare la merce: ma questo elemento di controllo basato sulla tecnica dei registratori di cassa non si presenta nel caso delle prestazioni come quelle a domicilio dell'artigiano.

Sulla base di questa considerazione appare evidente che bisogna fare una distinzione tra gli operatori che lavorano con un rapporto di prestazioni private, soprattutto a domicilio, e gli altri che invece lavorano con un rapporto di prestazione pubblica in luoghi pubblici o anche in spacci che non sono pubblici, ma che ammettono un largo afflusso di persone.

La seconda osservazione riguarda certi esercizi pubblici come i ristoranti per i quali, dato il tipo di prestazione articolata, il controllo può essere più efficace se basato analiticamente sugli elementi della prestazione, tradizionalmente indicati nel conto che si rilascia al cliente, che vuole controllare le prestazioni che ha ottenuto; è preferibile quindi il sistema della ricevuta fiscale (avente valore di fattura) piuttosto che lo scontrino del registratore di cassa.

Fermi restando questi concetti, il problema che realmente si presenta, mi pare di capire dalla discussione che si è fatta in questa sede, è quello dei venditori ambulanti, di certe categorie che per motivi di opportunità possono essere esentate oppure no. È nostra intenzione, come Ministero delle finanze, fare in modo che non esistano discriminazioni fra esercizi fissi e ambulanti. Utilizzeremo i decreti ministeriali per effettuare, nel campo degli ambulanti, le norme graduali sull'obbligo di dotazione dei registratori di cassa compatibili in larghissima misura con le tecniche del commercio ambulante: tenendo comunque presente che il commercio ambulante è diverso nelle varie realtà geografiche italiane oltre che nei vari addensamenti demografici. Il commercio ambulante rappresenta una realtà importante e significativa. Il « mercato » composto da ambulanti costituisce sovente il nucleo urbano di una realtà agricola, per una tradizione rilevante da secoli non solo in Italia ma anche in paesi che lo hanno mantenuto nonostante un'economia collettivistica. Tale « mercato » è costituito in larga misura da ambulanti che originariamente si recavano dalla campagna alla città e in molti casi è costituito da attrezzature fisse, ma non sempre è così; ciò dipende dalle circostanze. È noto che esistono ambulanti i quali avvalendosi di autofurgoni con generatori elettrici già dispongono dei registratori di cassa o delle bilancie automatiche.

Abbiamo detto che non bisogna immaginarsi che con tale disegno di legge si intenda criminalizzare il commercio al minuto con sede fissa, e ora aggiungiamo che non

è il caso di immaginarsi l'ambulante come un furbacchione che si piazza in un luogo ove vende senza pagare le imposte, con metodi antigienici e cercando di carpire la buona fede del cliente sulla genuinità del prodotto (anche se fenomeni del genere chiunque li conosce per averli visti ai bordi delle strade o autostrade). Il commercio ambulante è caratterizzato da una grande, variegata realtà per la quale, ripeto, è nostra intenzione utilizzare i decreti, tenendo presente che il rapporto con queste categorie ci consentirà di capire le modalità per operare bene.

Il senatore Triglia osservava che un negoziante che ha il registratore di cassa può dare più fiducia rispetto a chi non lo ha. Io credo che lo stesso discorso valga per l'ambulante, del quale già oggi si è portati talora a diffidare perchè forse non ha i banchi con gli stessi criteri adottati dai supermercati: anche se molti ambulanti dal punto di vista esteriore dimostrano di avere caratteristiche simili ai supermercati, con un'ampia varietà di merci ben disposte, mostrando il prezzo; e il prodotto è ben conservato e la gente non viene imbrogliata.

Un rappresentante dell'opposizione ci ha illustrato la struttura frazionata del commercio di Napoli (io potrei aggiungere quella « paradossale » del commercio di Napoli): quando la domenica gli esercizi normali sono chiusi per legge, sono aperti una quantità di esercizi abusivi. E tutta l'attività mercantile si svolge lì. Le realtà sono diverse: esiste l'ambulante del piccolo paese, esistono luoghi emarginati dal Paese, che non sono certamente tanti, ma dei quali dobbiamo comunque farci carico. L'introduzione di certe norme in questo settore *ex abrupto* e in modo indifferenziato creerebbe senza dubbio numerosi problemi. La nostra volontà invece è quella di operare in maniera tale che a ciascuna categoria si applichino adeguati sistemi di controllo, per non creare discriminazioni.

Per quanto riguarda, poi, i chiarimenti sulla portata del secondo comma dell'articolo 1 (cessioni di tabacchi e degli altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici) ritengo di dover dire che la norma è estremamente chiara, salvo forse l'ultima parte per una intrinseca non chiarezza non dovuta certamente al legislatore, ma alla realtà della vita.

Mi sarà consentito rilevare che c'è una certa illusione, a volte, per quanto riguarda la capacità del diritto tributario di essere preciso come il diritto privato. Il fenomeno tributario non necessariamente si svolge secondo schemi giuridici consolidati, per cui talora sarebbe inappropriato riferirci agli schemi giuridici disponibili; si avrebbero delusioni perchè la realtà dei fatti è diversa. Basta pensare al settore parabancario, ai titoli atipici per capire che non è colpa del legislatore fiscale se di fronte a certe realtà non si sa cosa fare, visto che anche il diritto non le ha mai previste. Mi pare però che sia chiara la norma sui tabacchi e gli altri beni. È evidente che i negozi che vendono beni diversi dai tabacchi e francobolli sono tenuti a dotarsi di registratore. Ugualmente chi vende carburanti e lubrificanti deve usare il registratore per le vendite diverse da queste. L'interpretazione dovrebbe essere la seguente: poichè la *ratio* della norma riguarda le vendite che sono sottoposte alla norma stessa, il volume di affari rilevante non concerne i tabacchi o i carburanti. D'altronde, per questi non avrebbe senso: con tale metodo tutti quelli che hanno anche una piccolissima rivendita extra dovrebbero subito dotarsi di registratore.

P R E S I D E N T E . Per determinare il volume di affari di questa categoria non si considera il prodotto che si vende ma la provvigione che viene data. Per i tabacchi il volume di affari è in relazione all'aggio.

F O R T E , *ministro delle finanze*. Riteniamo che la norma debba essere applicata sul resto. Diciamo che in questo caso ci sono, in uno, due esercizi commerciali: uno è quello che vende questi beni e l'altro è quello che è sorto utilizzando una licenza più estesa e che vende altri beni. Certi distributori di carburanti non vendono

parabrezza o accessori vari, la stessa acqua distillata mi sembra che quasi tutti la regalino facendosi dare una mancia. Quelli più strutturati probabilmente fanno anche il lavaggio delle automobili, così accrescendo il fatturato extra carburanti.

C I P E L L I N I . I distributori che lavano le macchine sono tenuti al rilascio della ricevuta fiscale.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Per quanto riguarda i quotidiani e i periodici, già con il mio predecessore è iniziata la complessa attività di analisi di questi esercizi e dei produttori dei beni che affluiscono a tali esercizi. Vendono le cose più diverse sotto la copertina di un periodico: ormai si trovano pettini, occhiali da sole, dischi. Per i volumi il discorso non è molto semplice, su molti è scritto che sono periodici e non si sa se lo sono. C'è una complessa controversia per chiarire in che senso questi sono periodici. Importanti editori forniscono le edicole di volumi che proprio non sono periodici, sono romanzi, nonchè di volumi che forse si possono definire periodici, poichè riguardano enciclopedie e sono parti di un'opera, ma che a volte cessano di essere periodici perchè in fondo sono veicoli per vendere qualcosa d'altro. Quindi, dovremo intervenire con norme di applicazione anche in relazione al principio che agevola la dimensione del volume di affari, chiarendo evidentemente il limite per questi soggetti: cioè, cosa si intende per vendita di quello che è al di fuori del « normale prodotto ».

Per quanto riguarda la facoltà per i contribuenti di anticipare l'applicazione del sistema in questione, non c'è dubbio che ciò rientra in una norma che da un lato stabilisce obblighi e dall'altro, tacendo, consente tale facoltà. Sorgono, però, problemi ai quali dobbiamo rispondere positivamente e su cui dobbiamo prendere una posizione di chiarimento. La prima questione che sorge si connette all'articolo 3: cioè, se i soggetti che non sono ancora obbligati a dotarsi del registratore, ad esempio quelli che sono tenuti ad averlo dal 1° marzo 1986 e che invece vogliano acquistarlo l'anno prossimo, possono usufruire dell'esenzione prevista all'articolo 3. La mia interpretazione è che ne possano usufruire nell'esercizio non immediato ma in quello di competenza in cui sorgerà l'obbligo. In questo modo si riesce a raggiungere l'effetto di chiarire in maniera certa che essi hanno diritto a quella esenzione: ove entrino in questo regime, saranno disciplinati pienamente come tutti gli altri fin dall'inizio. Tra l'altro, si dovrà dire che per usufruire di tutto questo, entrando nel regime dei registratori debbono allinearsi completamente, anche in relazione alle norme tecniche dell'ultima parte dell'articolo 1, per evitare che in seguito ci siano nuovi adattamenti.

Un secondo argomento è stato prospettato sia dal senatore Triglia che dal Presidente. Esso riguarda un aspetto che esorbita da questa normativa, che invece rientra in quella più generale cui stiamo lavorando e che comunque si presenta in sede contenziosa con particolare intensità: il valore giuridico della documentazione che in tal modo si è acquisita.

I soggetti che si dotano del registratore, sia che siano già obbligati a farlo sia che anticipino il proprio obbligo, posto che esso possa risultare come strumento di controllo « idoneo » per il Ministero delle finanze, certamente avranno per quanto riguarda la registrazione dei loro incassi l'inversione dell'onere della prova; il fisco, di fronte ad essi, deve dimostrare che il documento non è veritiero. Ciò comporta il passaggio da una tematica di evasione ad una di frode. Di fronte ad un metodo di scritturazione sigillata e automatica, per poter essere convincente la prova del fisco deve basarsi su una dimostrazione di attività fraudolenta. Non può non essere così: se invero il soggetto possiede il registratore di cassa sigillato e i suoi totali non corrispondono, secondo il fisco, al vero, quali possono essere le ragioni? A parte il caso, rarissimo — che comunque dovrà essere disciplinato — degli sbagli, si tratta, evidentemente, o di frode consistente nella falsificazione (frode materiale, manomissione) o di frode consistente nel non usare il registratore: il che com-

porta non attività di evasione semplice, ma attività fraudolenta, in analogia a quello che è il concetto del contrabbando, che è pur sempre attività fraudolenta, implicando la destrezza di colui che la compie. Quindi, siamo sempre nel campo della frode. Ma tutto questo per il fisco non è negativo. Per i contribuenti vi sarà il rischio di sanzioni più gravi; per il fisco, ciò sarà un modo intelligente di sviluppare le attività di controllo.

Credo, pertanto, che si possa esprimere su ciò un giudizio positivo, non tanto nel quadro di questa normativa sui registratori, quanto nel quadro delle normative che si potranno adottare nell'ambito dei testi unici, dei chiarimenti sull'imposta del valore aggiunto e sul reddito per i contribuenti che hanno regime di contabilità semplificato. Non dimentichiamo che molte di queste norme le potremo adottare, ai fini dell'imposta sul reddito, già all'interno dei regimi di contabilità semplificati che esistono. Ovviamente, modificare un decreto del Presidente della Repubblica è diverso dal modificare una intera legge.

È stata espressa la preoccupazione che vi possa essere una discriminazione in relazione al concetto di modello di registratore approvato e depositato presso il Ministero delle finanze. Tale concetto va inteso non dal punto di vista della modellistica fisica, bensì del tipo di strumento idoneo a realizzare i fini che il legislatore si propone.

È stato affrontato il problema dei terminali elettronici. Riguardo a questo tema, par di capire che non si riesce ad effettuare il controllo che interessa al fisco, vale a dire l'individuazione di una cellula separata che contenga le registrazioni, se non si ha una trasmissione, diciamo, di tipo extra-telefonico. Con un collegamento telefonico tra terminale e centrale, non si riesce a possedere la cellula separata che interessa. Occorre pertanto che la centrale non sia collegata via telefono e che vi sia una cassetta di registrazione dei dati che possa essere controllata. Tutto ciò rientrerà nel concetto di modello. Naturalmente può darsi che la evoluzione tecnologica consenta nuove strade. Allo stato attuale, però, è così.

Riguardo alla garanzia di perfetto funzionamento — forse si poteva usare l'espressione « buon funzionamento », ma questo è un perfezionismo — c'è da dire che tale norma va vista a tutela delle giuste esigenze del contribuente, che certamente desidera che il suo registratore non si rompa. Per le macchine messe in vendita, quindi, le imprese produttrici dovranno garantire che esse non si guastino facilmente; nel contempo, dovrà essere assicurata una rete di manutenzione. Si può anche ammettere che tutto ciò limiti i venditori di registratori. Però, il controllo di una rete di manutenzione è fondamentale. Infatti, è ovvio che un uso manuale, nel periodo in cui il registratore è guasto, diventa molto complicato. Diventa addirittura traumatico per il contribuente dover aspettare questo tipo di intervento, anche perchè — a parte l'aspetto fiscale — presumibilmente il suo esercizio commerciale si è adattato a questa tecnica. Quindi, se gli si blocca il registratore di cassa, gli si blocca effettivamente l'esercizio commerciale.

Qualcuno ha trovato ermetica l'espressione « modalità per l'acquisizione » dei registratori. Tali modalità vanno collegate a quanto disposto dall'articolo 3. Si tratta del tipo di negozio giuridico: acquisto diretto o locazione finanziaria. Possiamo aggiungere che deve risultare il modo in cui è avvenuta l'acquisizione ed il relativo prezzo. A seconda del tipo di negozio giuridico, si determinano o meno le agevolazioni previste dall'articolo 3.

Vi è poi la questione dell'adattameno di macchine esistenti. È probabile che storicamente l'espressione « modalità per l'acquisizione » sia stata formulata essenzialmente in relazione all'articolo 3. L'interpretazione logica, comunque, ci consente anche di risolvere questo problema positivamente. Lo adattamento di apparecchi esistenti, che dovrà avere una procedura di omologazione, non dà luogo a benefici fiscali (questo deve essere chiaro) nè riguardo al costo originario, nè a quello dello stesso adattamento. Ritengo, comunque, che l'adattamento non comporti grossi problemi. Suppongo, infatti — senza essere un tecnico di questo settore,

così vasto e così diverso dalle mie competenze — che gli apparecchi in questione siano facilmente adattabili, ed allora il costo è modesto, o non lo siano affatto.

Mi sembra di aver fornito tutti i chiarimenti sull'articolo 1. Alcuni dubbi sono stati avanzati dal relatore Triglia nella sua relazione, molto articolata, a cui ora cercherò di rispondere, nei limiti in cui ciò è possibile, anticipando istruzioni ministeriali.

Anzitutto vi è la questione di incentivare forme cooperative di operatori debitamente autorizzati, che mantengano le necessarie alternatività di mercato e possano supplire ad eventuali carenze nella rete di assistenza ai fornitori. Di questo terremo senz'altro conto. Poi, è stata affrontata la tematica della estensione del rilascio di scontrini. Abbiamo detto che la facoltà di avvalersi dei registratori, a nostro avviso, potrà essere usufruita non solo da chi sarà obbligato successivamente, ma anche da altre categorie, purchè il sistema proposto secondo le norme che specificheremo in seguito sia idoneo e si possa ritenere obbligatoria la immissione di altri strumenti. Il problema si presenta in particolare per le vendite a domicilio, dove si riscontrano diversità tra le vendite per corrispondenza e le vendite porta a porta. Le prime possono essere controllate con la fattura, per le altre mi riservo di studiare il problema, il quale ha molti aspetti che vanno anche al di là dell'aspetto puramente fiscale; ma il registratore di cassa non mi sembra che sia il modo più idoneo per risolverli, così come la ricevuta non è sufficiente, e per i molti abusi esistenti occorrerà ricorrere a qualcosa di più, una sorta di albo o altro tipo di controllo.

Sulla questione del disattendere il registro dei corrispettivi ho già detto. Si fa l'ipotesi, poi, di scontrini di colore diverso, nel caso che debbano esserne rilasciati diversi, ipotesi interessante, più di carattere pratico che fiscale in quanto non mi pare che sollevi problemi per il fisco. I registratori di cassa possono avere scontrini di colore diverso od anche fare due battute invece di una.

Molto importante è, invece, la questione dei pagamenti differiti che, mi consta, avvengono soprattutto in zone con clienti non molto abbienti o presso le classi operaie. Il principio da seguire dovrebbe essere quello per cui, comunque, la battuta avviene nel momento in cui si vende: e in un registro viene segnato che il pagamento dello scontrino avverrà in modo differito. Se andiamo a guardare si tratta, in fondo, dello stesso principio che viene impiegato per il pagamento con carte di credito. Infatti, dove è ammessa la carta di credito, in un supermercato o in un centro commerciale normale, si battono gli scontrini ma l'acquirente non paga direttamente e instaura un rapporto di credito anche se l'incasso viene già registrato.

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa per l'interruzione. Con la carta di credito vi è la certezza assoluta dell'incasso, certezza che non vi è quando un negoziante scrive su un libro il credito.

L A I . Dal punto di vista fiscale anche in questo caso si va per competenza, non per cassa. Il venduto è venduto; la cassa viene dopo e se non vi sarà pagamento il credito diventerà un credito inesigibile.

F O R T E , *ministro delle finanze*. La compravendita non torna indietro; è già avvenuta. Si può verificare una perdita commerciale. La registrazione avviene sempre per competenza, sull'avvenuta vendita. Il pagamento potrebbe essere stato fatto anche con un assegno a vuoto, una cambiale, un biglietto falso, e quindi può anche avvenire, come dicevamo, a posteriori, con la carta di credito o con un accreditamento mensile: il credito è esigibile. E anche quando non si riesce ad esigerlo la vendita è comunque avvenuta, deve essere registrata. Fa parte del ricavo dell'impresa, pur restando il problema dell'esazione. Non vi è novità in ciò, in quanto si applica un principio vigente. Diversa è, invece, la questione degli errori di battitura per i quali suppongo che si dovranno stabilire norme di tolleranza.

A proposito della restituzione di corrispettivi già incassati per merci che vengono contestate si tratta di un caso abbastanza

scolastico per molti esercizi, ma potrebbe non esserlo, per esempio, per un negozio di prodotti tessili presso il quale un capo di abbigliamento acquistato viene riportato perchè non ha i requisiti stabiliti. In questo caso, normalmente, la merce dovrebbe essere sostituita senza annullare la compravendita, a meno che la merce si sia comprata non per il *genus*, ma per la *species*. Ciò avviene quando si acquista un libro di pregio o un abito con modello unico e via di seguito. Per regolamentare queste ipotesi sarà formulata una norma stabilendo, in linea di principio, che nelle scritture dell'impresa si potrà effettuare una registrazione correttiva. Abbiamo qui la risoluzione di un contratto di compravendita che si configurerà però — e tengo a ripeterlo e a sottolinearlo — solo nei casi in cui la cessione sia stata di *species* e non di *genus*. Altrimenti l'istituto del registratore che andiamo ad approvare non si applicherebbe mai perchè si ricorrerebbe alla fattispecie usandola come sotterfugio. Del resto il caso era già stato prospettato per i negozi di antiquariato, per i quali certamente uno strumento come il registratore può avere significato. Comunque, si potranno e si dovranno individuare anche altri strumenti rispondenti allo scopo. Il problema, ora, è quello di dare linearità alle norme, cercando di costruire un quadro generale, prevedendo il più possibile i casi particolari e confidando per gli altri che man mano che si presenteranno si possa risolverli di comune accordo.

Una osservazione è stata fatta riguardo alla questione della ventilazione delle aliquote, di cui prendiamo buona nota anche in relazione alla tematica dell'accorpamento delle aliquote stesse, su cui abbiamo iniziato una proficua discussione con le organizzazioni sindacali in relazione alla trattativa fiscale.

Qui sono state fatte varie ipotesi e vi è stata una disponibilità sindacale per la ipotesi — chiamiamola *una tantum* — della costruzione strutturale dell'aliquota a prescindere dalla questione se l'IVA debba o meno essere inclusa in un meccanismo automatico di tipo scala mobile. Per la modifica strutturale *una tantum* delle aliquote, una disponibilità è emersa, soprattutto da parte della CGIL, a considerarla positivamente data l'importanza di questa riforma per la lotta contro l'evasione fiscale. In quella sede, non molto lontana nel tempo, si dovrebbe provvedere.

Mi restano da fare due considerazioni riguardo ai tempi più vasti che qui sono stati posti. È stato osservato giustamente dal Presidente che in Francia ed in altri paesi esiste un sistema di controllo rapido. Vorrei anche aggiungere che una delle finalità del condono era quella di facilitare lo sgombero della mentalità, persistente nella nostra Amministrazione finanziaria e perfino nel Centro elettronico-contabile, di guardare sempre al cumulo degli anni passati perchè più redditizio, e invece di cercare di portarsi il più possibile vicino al presente e non immaginare che il controllo sia totalizzante e investa tutto come una sorta di « giudizio universale ».

Naturalmente (e ne ho preso buona nota), bisogna però che nelle norme che si faranno di anno in anno per i piani programmatici di controllo dell'Amministrazione finanziaria, della Guardia di finanza e dei super-ispettori questo sia fissato, per evitare l'arbitrio di una verifica fatta parzialmente e di un'altra svolta totalmente. È facile comprendere che se noi stabilissimo la discrezionalità degli inquirenti — ad esempio delle guardie di finanza — una volta individuate certe irregolarità in un esercizio, ad omettere i restanti controlli perchè si possono fare controlli parziali, senza che sia stata data una direttiva precisa su controlli parziali a tappeto su un numero determinato di soggetti, sarebbe controproducente e diventerebbe una fonte incredibile di arbitri. Quindi, l'osservazione è utilissima. Riteniamo di poterla accogliere con questo chiarimento, come pure mi sembra utilissima quella riguardante l'anagrafe tributaria. È vero che oggi la nostra anagrafe tributaria ha il difetto che si aggiorna lentamente perchè la memorizzazione dei dati è universale. Io ritengo questo essenziale perchè tutte le anagrafi tributarie che si rispettano hanno la memorizzazione universale, diversamente mancherebbe il controllo dell'accuratezza e com-

pletezza dei dati. Il guaio della nostra anagrafe tributaria, come rilevato, è che da un lato lavora con la memoria universale e dall'altro non produce dati informativi se non dopo che tutte le memorizzazioni siano state compiute per tutti gli elementi da inserire nella memoria, per cui abbiamo un sistema arretrato. Io sto cercando di indurre ad adottare delle tecniche per cui da un lato si alimentino gli elementi di memorizzazione come quello dell'incrocio, cioè la lista dei clienti per consentire l'incrocio delle fatture che adesso non esiste, dall'altro lato si faccia il lavoro per campione, in attesa che man mano la registrazione sia completa, in modo da avere il doppio uso, quello iniziale per campione e quello successivo con il quadro generale.

Io mi auguro di aver risposto a tutti i quesiti che mi sono stati posti e ringrazio ancora per la disponibilità che è stata offerta per questo importantissimo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamente il ministro Forte per la sua disponibilità ad essere oggi presente in Commissione a chiarire alcuni problemi che era necessario fossero chiariti.

La decisione di sentire il Ministro presa la scorsa settimana, alla fine di un dibattito abbastanza acceso, è stata una decisione molto saggia. Lo constatiamo oggi che, pur di fronte ad una quantità di interrogativi, abbiamo potuto avere risposte esaurienti. Possiamo così assumere una decisione con una visione molto precisa dei successivi passi che dovranno essere fatti per l'applicazione di questo nuovo strumento fiscale.

T R I G L I A , *relatore alla Commissione.* Debbo dire che io avevo insistito per avere chiarimenti dal Ministro e sono molto soddisfatto su alcuni punti importanti: sul problema di chi deve essere colpito e chi deve essere esente. Mi pare che l'impostazione del Ministero e del Governo coincida abbastanza con quanto era espresso nella relazione. Credo sia importante che ci siano adeguamenti dei decreti presidenziali della riforma collegati alle modificazioni che introduciamo con queste norme, per non avere comportamenti degli organi periferici dell'Amministrazione finanziaria difformi dagli intendimenti del legislatore.

Infine, signor Ministro, credo che con queste garanzie l'orientamento già esistente al voto favorevole sarà più convinto.

Dopo un periodo congruo di attuazione, rivisti i decreti (mi auguro sempre con lei, in forma collaborativa), ci riserviamo di rivedere eventualmente queste norme — non frenandole adesso — se si rivelassero imperfette, al fine di rettificarle.

F O R T E , *ministro delle finanze.* Tra un anno o due.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici.

Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al primo comma può essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti

il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, può stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.

Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi può essere altresì stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonchè scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalità ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonchè i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti; le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per la allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento.

È approvato.

Art. 2.

In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire novecentomila. La pena è ridotta ad un quarto se lo scontrino, pur essendo stato emesso, non è consegnato al destinatario.

Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nei decreti previsti nell'articolo 1, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire duecentomila.

Per le violazioni previste nel primo e secondo comma, è consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivo alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.

Qualora siano state accertate definitivamente, a seguito di constatazioni avvenute in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fiscale, commesse in giorni diversi nel corso di un quinquennio, la autorità amministrativa competente dispone, conformemente alla proposta dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta.

Agli effetti del precedente comma si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui al terzo comma.

All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative

sanzioni sono applicate dall'ufficio della imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.

Chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonchè chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.

Per coloro i quali, pur essendo obbligati, non installano nei locali in cui sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 1 gli apparecchi misuratori ivi prescritti, è disposta dall'autorità amministrativa competente la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio della attività nei suddetti locali per un periodo non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni.

La disposizione del precedente comma si applica anche se nei locali ivi indicati sono in uso apparecchi misuratori diversi da quelli prescritti.

È approvato.

Art. 3.

Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 è concesso un credito di imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni.

Se l'apparecchio misuratore è acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d'imposta di cui al precedente comma è commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo complessivo di lire due milioni.

Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonchè l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

L'ammortamento del costo degli apparecchi misuratori, al netto del credito d'imposta previsto nel primo comma e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun apparecchio misuratore è stato acquistato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Qualora il costo unitario, al netto del credito d'imposta, non superi lire un milione e cinquecentomila ne è ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.

È approvato.

Art. 4.

Per i contribuenti di cui all'articolo 1 che hanno presentato la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente

all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano:

a partire dal 1° luglio 1983 se il volume di affari ha superato i duecento milioni;

dal 1° marzo 1984 se il volume di affari ha superato i cento milioni;

dal 1° marzo 1985 se il volume di affari ha superato i sessanta milioni;

dal 1° marzo 1986 se il volume di affari ha superato i trenta milioni;

dal 1° marzo 1987 se il volume di affari non ha superato i trenta milioni.

Per i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° luglio 1983.

I soggetti di cui all'articolo 1 che abbiano intrapreso l'esercizio di impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986 sono tenuti all'applicazione delle disposizioni della presente legge, secondo le scadenze indicate nel primo comma, in relazione all'ammontare del volume di affari risultante dalle dichiarazioni relative agli anni compresi nel suddetto periodo.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

R A S T R E L L I . Il nostro Gruppo esprime voto contrario al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI